



Incongruenze

1

"COPIA INACCETTABILE"

Tutti i riferimenti dell'articolo 3 del ddl Cirinnà richiamano il Libro primo del Codice civile che riguarda il matrimonio

2

"DIRITTI SUCCESSORI"

L'articolo 4 del ddl indica tutto quanto previsto dal Codice civile su eredità e successioni. Anche qui nessun divario tra matrimonio e unioni gay

3

"DIRSI ADDIO"

Per sciogliere le unioni omosessuali stessa disciplina delle separazioni etero. Ma la separazione non cancella il matrimonio

4

"RAPPORTI AFFETTIVI"

Il capo 2 del ddl prevede 13 lunghi articoli. Sorprende una legislazione così dettagliata per regolare le relazioni di chi ha rifiutato ogni norma

LA LETTERA

Medici cattolici a Lorenzin: «Bene no a utero in affitto»

ROMA. Un grazie a Beatrice Lorenzin per il suo impegno sul «delicatissimo tema della maternità surrogata» e la «irrispettosa pratica dell'utero in affitto». Lo mette per iscritto Filippo Maria Boscia, presidente nazionale dell'Associazione medici cattolici (Amci), in una lettera inviata ieri al ministro della Salute. «Noi medici cattolici vogliamo essere dalla parte dei più piccoli, dalla parte dei bambini che non hanno sufficiente voce per essere ascoltati. Questi involontari protagonisti delle tecnologie riproduttive non sono mai stati al centro dei tanti assurdi e perversi dibattiti, tutti tesi a trasformare desideri in diritti», aggiunge Boscia. «I bimbi sono soggetti d'azione e non oggetti di acquisto o sfruttamento, né possono essere privati del fondamentale legame gestazionale», conclude.

«Similmatrimonio, che errore»

Il giurista Bilotti: contraddittorio estendere alle coppie gay lo status dei coniugi eterosessuali

LUCIANO MOIA

Pensare di regolare i rapporti tra persone dello stesso sesso imponendo per legge uno "status" proprio del matrimonio rischia di sfociare nell'illegittimità costituzionale. Lo sottolinea Emanuele Bilotti, professore di diritto della famiglia all'Università Europea di Roma.

Professore, stralcia la parte relativa alle adozioni (art. 3, comma 4 e art. 5) - se davvero sarà così - il ddl Cirinnà continua a presentare non pochi aspetti problematici, primo tra tutti un effetto fotocopia con la legge sul matrimonio. Perché questo parallelismo è inaccettabile?

È vero. La disciplina del rapporto tra le parti dell'unione civile riproduce esattamente quella del rapporto coniugale. Il primo comma dell'art. 3 del disegno di legge in questione riproduce testualmente l'art. 143 del codice civile rubricato "diritti e doveri reciproci dei coniugi". Il secondo comma dello stesso art. 3 riproduce invece l'art. 144 rubricato "indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia". Talora si è adottato l'accorgimento di sostituire espressioni come "residenza della famiglia" o "bisogni della famiglia" con "residenza comune" e "bisogni comuni", ma si tratta evidentemente di varianti terminologiche che non incidono sulla sostanza del contenuto normativo.

Questi parallelismi tra unioni civili e matrimonio aprono la strada al rischio della illegittimità costituzionale?

Se fosse davvero questo il testo definitivo, il dubbio è più che fondato. Anche il professor Sabino Cassese, del resto, lo ha spiegato con chiarezza proprio ad *Avvenire*. Com'è noto, infatti, nella sentenza 138/2010 la Corte costituzionale ha detto che «le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio».

È davvero indispensabile che nel comma 4 dell'articolo 3 si sia ribadito che tutte le disposizioni dove ricorre la parola "coniuge" si applicano anche alle "persone dello stesso sesso"? La Corte costituzionale, come detto, ha messo bene in chiaro che il legislatore ordinario, nel riconoscere anche le coppie formate da due persone dello stesso sesso, non può assimilarne la disciplina a quella del rapporto coniugale. Ci si deve chiedere allora come sia possibile giungere a un riconoscimento di certi rapporti di coppia che sia davvero rispettoso della legalità costituzionale. Credo che l'esigenza evidenziata dalla Corte costituzionale possa essere soddisfatta configurando il rapporto tra le due parti dell'unione civile in una forma non istituzionale, e cioè non come rapporto di status. Il rapporto coniugale si caratterizza invece per essere rapporto di status. Dovrebbe trattarsi, in altri termini, di un riconoscimento di

diritti che risponda all'esigenza di tutelare gli affidamenti reciproci che nascono dalla vita in comune, e dunque di un riconoscimento che consegua al semplice fatto dell'assistenza morale e materiale che due persone si prestano reciprocamente, senza dare rilevanza al dato dell'esercizio della sessualità.

Perché non va**Un parallelismo inaccettabile
Importante far cadere
i riferimenti alla sessualità**

Nell'articolo 6, sullo scioglimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, si richiamano le norme sul divorzio. Non è un po' contraddittorio che leggi pensate per sciogliere un vincolo matrimoniale si vogliono estendere a una dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile?

In effetti, proprio la disciplina del divorzio contribuisce a mettere bene in chiaro cosa sia un rapporto di status. Il matrimonio non è un sem-

plice contratto che le parti possono sciogliere per mutuo dissenso. Il divorzio, del resto, non è certo un semplice accordo dei coniugi avente a oggetto lo scioglimento del rapporto coniugale. Una delle caratteristiche dello status, e quindi anche dello status coniugale, è dunque quella di essere sottratto alla disponibilità dei suoi titolari. Il fatto che anche l'unione civile tra persone dello stesso sesso possa sciogliersi solo attraverso il divorzio, attesta allora chiaramente che il legislatore intende configurare anche un simile rapporto come uno status, proprio come il rapporto coniugale. Ora, però, quando la Corte costituzionale pone l'esigenza di una differenziazione tra il matrimonio e il riconoscimento dei rapporti di coppia tra persone dello stesso sesso, in realtà esige proprio che quest'ultimo riconoscimento non avvenga nella forma dello status. Qui, con ogni evidenza, si ha a che fare con aggregazioni puramente volontarie. Ed è bene, nell'interesse degli stessi protagonisti di tali unioni, che rimangano tali. Ciò non esclude, beninteso, che, anche al di là delle determinazioni autonome delle parti, il legislatore debba intervenire per tutelare gli affidamenti reciproci che si determinano in certi contesti di vita in comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Massimo Gandolfini

Il portavoce del comitato promotore del Family Day del 30 gennaio ribadisce la contrarietà alla legge sulle unioni civili. Il sì dei parlamentari cattolici sarebbe un «tradimento»

«Ma questa legge non è urgente» Gandolfini: stralcio è vittoria parziale, vigileremo sul voto

GIANNI SANTAMARIA

La legge sulle unioni civili è «inutile e, per certi aspetti, profondamente ingiusta» e la sua asserita urgenza non c'è. «È un'urgenza strumentale e politica, i cittadini hanno ben altre emergenze». Soprattutto le famiglie numerose o le vedove che si vedono riparametrare la pensione di reversibilità in base all'indicatore Isee. Massimo Gandolfini, neurochirurgo e portavoce del "Family Day" del 30 gennaio, ribadisce la contrarietà al ddl Cirinnà e, in una conferenza stampa in Senato, si riserva il giudizio sul maxi-emendamento del governo, ancora non disponibile, sul quale è ipotizzata la fiducia. Ma, ha aggiunto il presidente del comitato "Difendiamo i nostri figli" (il cui direttivo era schierato al tavolo), se esso contenesse «istanze opposte a

quelle che portiamo avanti, sarebbe un tradimento che la legge possa passare col voto di parlamentari che si definiscono cattolici». Occasione per ribadire quanto già detto al Circo Massimo: «Noi ne terremo conto, terremo gli occhi ben aperti». Già dalle prossime amministrative, giudicando l'operato delle singole forze politiche e dei singoli parlamentari. Lo stralcio della *stepchild adoption*, comunque, rappresenta una «vittoria», sia pure «parziale» del Circo Massimo senza il quale - rivendica - sarebbe passata, nelle pieghe della legge anche una pratica come l'utero in affitto, sulla quale ora gli italiani stanno esprimendo contrarietà. Ed è in questo risveglio popolare, ipotizza il neurochirurgo, la spiegazione della fretta di arrivare al sì al ddl. Di sicuro segnala il passaggio da una «maggioranza silenziosa a una città-

dinanza attiva», l'immagine che usa Gandolfini, ricordando come il Circo Massimo, al di là della guerra di cifre, rappresenti decine di milioni di famiglie (mentre le coppie gay «sono 7.500, lo 0,025»). Certo, l'equiparazione delle unioni con la famiglia costituzionale, contenuta negli articoli 2 e 3 suscita ulteriori preoccupazioni per le possibili sentenze in Italia e in Europa, che potrebbero aprire alle adozioni. Ma anche qui - come per le visite in carcere, in ospedale, i subentri nell'affitto o per decisioni delicate come quelle sui trapianti, normate dal Codice civile, ricorda il neurochirurgo - i diritti già ci sono. Per risolvere i casi speciali, poi, c'è l'articolo 44 della legge sulle adozioni. Legge che Gandolfini auspica non sia toccata per aprire alle adozioni gay. Poi, non è vero che l'Italia sia fanalino di coda in Europa e nel mondo, an-

zi «è faro di civiltà», rilancia. L'azione del popolo della famiglia si muove anche sul piano degli effetti pedagogici della legge. «È un problema di modello culturale e antropologico - insiste Gandolfini - non siamo d'accordo sul fatto che venga giuridicamente riconosciuto un fatto affettivo privato». Ma non solo. All'esordio, Gandolfini ha attaccato la Rai perché «il servizio pubblico dovrebbe permettere il contraddittorio», invece «manda in onda spot a favore delle famiglie arcobaleno». Infine, la solidarietà al cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei, per gli attacchi dei giorni scorsi. Piuttosto «vera interferenza è consultare premier stranieri» (il riferimento è a un articolo di stampa in cui si parla di suggerimenti a Renzi sulla legge dal primo ministro del Lussemburgo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGENDA DEL GIORNALISTA

Nuova edizione 2016

Cartacea

Digitale

App

tel. 06-6791496 - www.edgedizioni.it - info@cdgweb.it

Per avvisi
FINANZIARI
LEGALI
SENTENZE

La Consulta è chiara: il no alle nozze gay è nella Carta

MARCELLO PALMIERI

La regolazione delle relazioni tra persone di egual sesso deve tener conto di principi sanciti dalla Consulta, che nella sentenza 138/2010 ha definito sia il fondamento giuridico a tutela della famiglia (articolo 29 della Costituzione: «La Repubblica garantisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio») sia quello delle unioni di altro tipo (articolo 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»). Dopo Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte, è tornato a sottolinearlo su *Avvenire* del 21 febbraio, Sabino Cassese, dal 2005 al 2014 giudice costituzionale ed estensore di

quella pronuncia. Ma lo ha ricordato pure un magistrato attualmente in carica alla Consulta: Daria de Pretis, che venerdì scorso - nell'ambito di un seminario per studenti organizzato dal Rotary Club Rovereto - non si è sottratta a una domanda sulle unioni civili. Per mandato, ovviamente, non ha potuto dare il suo parere. Ma passando in rassegna 4 "grandi" sentenze della Corte ha inserito anche la 138/2010, spiegando come avesse investito il Parlamento del potere-dovere di legiferare sulla base dei criteri da essa richiamati. La Consulta, in quella pronuncia, pone una premessa: «Si deve escludere che l'aspirazione al riconoscimento di unioni diverse da quelle familiari «possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio». Ed è qui che la

Il punto

La sentenza 138 del 2010, sul tema, rimanda anche ai lavori della Costituente

Corte dimostra come la Costituente non avesse voluto occuparsi di coppie gay: «Come risulta nei lavori preparatori - si legge in sentenza - la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta». Insomma, i padri costituenti le unioni gay vollero né vietarle, né disciplinarle.

Ma solo dare un'indicazione implicita: quando mai fossero state regolate, avrebbero dovuto essere altro dal matrimonio. E il ddl Cirinnà? Su 23 articoli, almeno 10 o rinviano direttamente a quelli sul matrimonio, o impongono di parificare al coniuge il convivente registrato. Altri, invece, non rimandano agli articoli sulle nozze, ma ne ricalcano il testo. Per esempio, quello che impone in capo alle parti dell'unione «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione» (articolo 3): ecco una delle tante disposizioni che estendono i fondamenti del matrimonio (addirittura implementandoli, visto che l'obbligo alla convivenza dalle norme nuziali è stato espunto) alle coppie dello stesso sesso. Una prospettiva che il successivo articolo 8, benché apparen-

temente tecnico, ribadisce apertamente: tra le deleghe che il testo dà al Governo, si rinvia quella di prevedere una norma affinché la «disciplina dell'unione civile regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso» sia applicata anche a coloro che «abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo». L'intento è chiarissimo: riconoscere le nozze gay estere come unione civile. Ma siccome le unioni civili in versione Cirinnà poco differiscono dalle nozze "costituzionali", questa norma - nella sostanza - introdurrebbe proprio quella trascrizione del matrimonio omosessuale per cui la Consulta, con la sentenza 138 del 2010, ha ribadito irrinunciabile la differenza di sesso tra i nubendi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA